

**Tribunale Ordinario di Palermo****Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo**

N. R.G.

Il Presidente delegato, nel procedimento in epigrafe, promosso da _____ nei confronti
de _____ ha pronunciato la seguente

ORDINANZA;

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 27 marzo 2025;
viste le note scritte depositate dalla sola ricorrente, la quale ha insistito in ricorso;
ritenuto che parte resistente non si è costituita;

ritenuto che parte ricorrente qualifica il proprio ricorso come ATP a fini conciliativi, come si
evincesse dalle espresse indicazioni del ricorso- nell'intestazione nel testo e nel conclusum - con il
ripetuto richiamo delle finalità conciliative e dell'art. 696 bis cpc, osserva che il ricorso è
improcedibile.

Com'è noto, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento
alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini,
dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicché può essere richiesto
anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant'è che orienta verso una
composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l'intervento di un terzo
neutrale che ha il compito di promuoverla.

Nel caso in esame, il _____ ritualmente citato non si è costituito.

E' prevalente in giurisprudenza l'orientamento interpretativo secondo il quale l'istituto conciliativo
ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa

edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza rimane contumace.

Gli argomenti contro l'ammissibilità dell'istituto nell'ipotesi in premessa sono stati desunti dall'ultimo comma dell'articolo stesso, da cui si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra "ciascuna parte" che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell'ATP conciliativo nel giudizio di merito; da ciò desumendosi l'impossibilità di ammettere o ritenere procedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda.

Invero, le parti, con la costituzione nel procedimento *de quo*, manifestano in realtà un assenso implicito all'esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di manifestare la propria disponibilità o meno all'accordo transattivo; tuttavia, mancando *ab origine* uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all'assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l'istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa; b) in via subordinata, funzione d'istruzione preventiva, dato che l'esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito.

In definitiva, va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della "contumacia" della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c., atteso che l'assenza *ab origine* - ancor prima della redazione dell'atto peritale di una delle parti, preclude ogni possibilità di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di "strumentalità" alla conciliazione che connota l'istituto *de quo*.

Né rileva che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest'ultimo l'operatività degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono

definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall'adesione dei soggetti coinvolti.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorso è improcedibile nei confronti del _____ senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del resistente.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso proposto da _____ nei confronti del _____ che nulla è dovuto per le spese nel rapporto processuale con il predetto resistente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Palermo 28 marzo 2025

Il Presidente delegato

Rita Paola Terramagra

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Rita Paola Terramagra in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.